

SPETTABILE ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE SICILIANA, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE *PRO TEMPORE*

a mezzo PEC: assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it

SPETTABILE ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE SICILIANA – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE, IN PERSONA DEL DIRIGENTE GENERALE *PRO TEMPORE*

a mezzo PEC: dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it

AVVISO AUTORIZZATO DI NOTIFICAZIONE

PER PUBBLICI PROCLAMI

I sottoscritti Avvocati Antonella Bonanno (Cod. Fisc. BNN NNL 65P47 G273Q; PEC antonellabonanno@pecavvpa.it) e Girolamo Calandra (Cod. Fisc. CLN GLM 42A16 G273H; PEC: girolamocalandra@pecavvpa.it), nella qualità di procuratori e difensori costituiti nell'interesse della dott.ssa **LAVINIA LIBRINO** (Cod. Fisc. LBR LVN 91L49 G273T), ricorrente nel giudizio proposto innanzi al TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, iscritto al n. 1470/2022 Reg. Ric.;

premessò che

- con ricorso notificato in data 12 settembre 2022, proposto contro l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e nei confronti del dott. Angelo Gaudio, la dott.ssa Librino ha chiesto al TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, l'annullamento dei seguenti provvedimenti, previa adozione di idonee misure cautelari:

1. elenco dei "*candidati idonei dopo la prova scritta*" del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con D.D.G. n. 5039 del 23.12.2021 e pubblicato per estratto nella GURS - Serie Speciale Concorsi n. 18 del 29.12.2021, per l'assunzione di n. 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia (di cui n. 344 unità nel profilo di **Funzionario-Specialista in mercato e servizi per il lavoro** - Codice CPI-SML); elenco pubblicato in data 13 giugno 2022, nella parte in cui risulta esclusa la dott.ssa Librino;

2. **valutazione complessiva di 20,8** attribuita alla dott.ssa Librino all'esito della prova scritta selettiva del concorso sopra citato; esito reso noto da FORMEZ PA in data 17 giugno 2022, con conseguenziale illegittima esclusione della stessa dall'elenco degli idonei per la specifica procedura alla quale ha partecipato la ricorrente;

3. ove occorrer possa, ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti sopra indicati;

- in seno al medesimo ricorso la dott.ssa Librino ha chiesto il riconoscimento del di lei buon diritto all'ammissione nell' "*elenco dei candidati idonei dopo la prova scritta*" del concorso di che trattasi, con attribuzione alla stessa di complessivi punti 22,1 e superamento della prova medesima;

- con ricorso notificato in data 12 ottobre 2022, la dott.ssa Librino ha impugnato per motivi aggiunti gli ulteriori provvedimenti di seguito specificati chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:

a. D.D.G. n. 3655 del 15 settembre 2022 dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, pubblicato nella medesima data sul sito WEB della P.A. regionale, con il quale è stata approvata la graduatoria finale di merito del concorso pubblico indetto con D.D.G. n. 5039 del 23.12.2021 per l'assunzione di n. 344 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D, posizione economica D1) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, profilo di **Specialista in mercato e servizi per il lavoro** - Codice CPI-SML) e sono stati dichiarati i vincitori del concorso di cui si tratta (trattasi di n. 131 unità di personale), nella parte in cui la dott.ssa Librino è stata illegittimamente esclusa dalla valutazione finale dei candidati e conseguenzialmente dalla graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale;

b. avviso pubblicato in data 6 ottobre 2022 relativo alla scelta della sede di servizio da parte dei soggetti dichiarati vincitori del concorso pubblico in questione, da effettuare dal 10 al 17 ottobre 2022;

c. ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti sopra indicati;

- in seno al medesimo ricorso per motivi aggiunti la dott.ssa Librino ha chiesto il riconoscimento del di lei buon diritto alla corretta valutazione finale dei titoli di studio, della prova scritta, dell'esperienza professionale e titoli di servizio, con consequenziale buon diritto della stessa all'utile collocazione nella graduatoria finale del concorso pubblico ed alla declaratoria di vincitrice del concorso di che trattasi;

ritenuto che

- all'esito della Camera di Consiglio del 5 dicembre 2022, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, ha emesso l'ordinanza n. 702/2022 del 7 dicembre 2022, con la quale ha ritenuto di rinviare l'approfondimento delle questioni alla fase di trattazione del merito dei ricorsi, fissando a tal uopo **l'udienza del 19 aprile 2023**;

- nel contempo il TAR adito ha onerato parte ricorrente della notificazione dei motivi aggiunti, del ricorso principale e della ordinanza cautelare ai controinteressati non intimati, entro i termini perentori stabiliti nel provvedimento, autorizzando la notificazione mediante pubblici proclami, con pubblicazione degli atti sopra menzionati sul sito WEB dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

- il TAR ha indicato, quale modalità di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione sul sito WEB istituzionale del detto Assessorato di un avviso “*che dovrà indicare: - l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro generale del ricorso; - il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimare; - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti; -l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità; - indicazione nominativa dei controinteressati;*

tutto quanto sopra premesso e ritenuto, i sottoscritti procuratori e difensori, nell'interesse della dott.ssa Librino

CHIEDONO

che, in esecuzione della predetta ordinanza n. 702/2022 del 7 dicembre 2022, emessa dal TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, sui ricorsi (principale e per motivi aggiunti) proposti dalla dott.ssa Librino Lavinia, codesta rispettabile Amministrazione regionale provveda alla tempestiva pubblicazione sul proprio sito WEB istituzionale del presente AVVISO per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 52, comma 2, C.P.A., contenente i seguenti dati:

quanto al primo punto (*l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro generale del ricorso; TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, Ric. n. 1470/2022 Reg. Ric.;*

quanto al secondo punto (*il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intime*): LAVINIA LIBRINO – ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE SICILIANA; ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE SICILIANA – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE; FORMEZ PA, CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A.;

quanto al terzo punto (*testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti*): si trascrive qui di seguito il testo integrale del ricorso principale e dei motivi aggiunti:

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA – PALERMO

RICORSO

della dott.ssa **LAVINIA LIBRINO**, nata a Palermo in data 9 luglio 1991, Cod. Fisc. LBRLVN91L49G273T, quivi residente in Via Praga n. 32, rappresentata e difesa in forza di procura in calce, rilasciata su foglio separato allegato al presente ricorso per formarne parte integrante, sia unitamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Girolamo Calandra (C.F. CLNGLM42A16273H; PEC girolamocalandra@pecavvpa.it; numero fax 091-586022) e Antonella Bonanno (Cod. Fisc. BNNNNL65P47G273Q - PEC antonellabonanno@pecavvpa.it; numero fax 091-586022) ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Palermo, Piazza V. E. Orlando n. 33, nonché

digitalmente presso gli indirizzi di PEC dei suindicati difensori come sopra specificati e tratti da Registri di Giustizia

c o n t r o

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA, Cod. Fisc. 80012000826, in persona dell'Assessore regionale *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6;

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE, Cod. Fisc. 80012000826, in persona del Dirigente Generale *pro tempore*, Dott.ssa Carmen Madonia, domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6;

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE, SERVIZIO 4 “Reclutamento, trasferimenti e mobilità”, Cod. Fisc. 80012000826, in persona del Dirigente del Servizio *pro tempore*, Dott. A. Sirna, domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6;

e nei confronti di

- **FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A.**, Cod. Fisc. 80048080636, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede legale ed amministrativa del FORMEZ PA, in Roma, Viale Marx n. 15;

- **dott. Angelo GAUDIO**, nato a Palermo il 24 gennaio 1989, quivi residente in Via Leonardo Da Vinci n. 48, scala “D”, quale soggetto inserito nell'”elenco dei candidati idonei dopo la prova scritta” del concorso di cui si dirà infra

per l'annullamento

1. dell'elenco dei “*candidati idonei dopo la prova scritta*” del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con D.D.G. n. 5039 del 23.12.2021 e pubblicato per estratto nella GURS - Serie Speciale Concorsi n. 18 del 29.12.2021, per l'assunzione di n. 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia (di cui **n. 344** unità nel profilo di **Funzionario-Specialista in mercato e servizi per il lavoro** - Codice CPI-SML); elenco pubblicato in data 13 giugno 2022, nella parte in cui risulta esclusa la dott.ssa Librino;

2. della **valutazione complessiva di 20,8** attribuita alla dott.ssa Librino all'esito della prova scritta selettiva del concorso sopra citato; esito reso noto da FORMEZ PA in data 17 giugno 2022, con

conseguenziale illegittima esclusione della stessa dall'elenco degli idonei per la specifica procedura alla quale ha partecipato la ricorrente;

3. ove occorra, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti sopra indicati.

nonché per il riconoscimento

del buon diritto della ricorrente all'ammissione nell' "elenco dei candidati idonei dopo la prova scritta" del concorso di che trattasi, con attribuzione alla stessa di complessivi punti 22,1 e superamento della prova medesima.

F A T T O

Con D.D.G. n. 5039 del 23.12.2021, pubblicato per estratto nella GURS – Serie Speciale Concorsi n. 18 del 29.12.2021, l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D, posizione economica D1), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, **di cui n. 344 unità nel profilo di *Funzionario - Specialista in mercato e servizi per il lavoro* (Codice CPI-SML).**

A mente dell'art. 3 del bando, la procedura concorsuale di cui trattasi si è articolata nelle seguenti fasi: **a)** valutazione dei titoli legalmente riconosciuti; **b)** prova selettiva scritta, **c)** valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale.

La dott.ssa Librino ha partecipato alla procedura concorsuale limitatamente al profilo di ***Funzionario - Specialista in mercato e servizi per il lavoro*** (Codice CPI-SML), superando la fase **di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti** che, alla luce della disciplina prevista nell'art. 6 del bando di concorso, è stata distinta per ciascuno dei profili professionali di cui all'art. 1, comma 1, oltre che essere stata finalizzata all'ammissione alla prova selettiva scritta di un numero di candidati (per ciascuno dei diversi profili professionali) pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso; la odierna ricorrente ha dunque sostenuto la prova selettiva scritta, anch'essa distinta per ciascun profilo professionale oggetto della procedura concorsuale (cfr. dell'art. 7 del bando).

Più precisamente e per quello che qui strettamente ci occupa, secondo la disciplina di cui all'art. 7, comma 2, del bando di concorso, la prova è consistita "... nella risoluzione di sessanta quesiti con risposte a scelta multipla volti a verificare la conoscenza teorica e pratica della lingua inglese... delle tecnologie informatiche e delle seguenti materie (distinte per profilo):

B) Specialista in mercato e servizi per il lavoro (Codice CPI-SML)

-Diritto del lavoro e della legislazione sociale;

-Legislazione statale e regionale in materia di servizi per il lavoro (...); normativa nazionale regionale relativa all'inserimento lavorativo delle p3rsone con disabilità, con particolare riferimento alla L.68/99;

-diritto amministrativo, con particolare riferimento a (...omissis...);

-normativa comunitaria in materia di fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere sul FSE.

Il bando ha previsto l'attribuzione di punti 0,50 per ogni risposta esatta e la detrazione di 0,15 punti per ogni risposta errata.

La prova stessa ha avuto una durata di 60 minuti e si è svolta **esclusivamente mediante utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali** (art. 7 cit., comma 4); ai sensi dell'art.7, comma 9, anche la correzione degli elaborati da parte delle commissioni è avvenuta "...utilizzando strumenti digitali".

All'esito della prova scritta strutturata come sopra esposto, la dott.ssa Librino **ha riportato il punteggio di 20,8, non sufficiente a superare la prova stessa**, per la quale il bando aveva stabilito un punteggio minimo di 21 (art. 7, comma 3).

Più precisamente, sono state ritenute errate le due risposte che l'odierna ricorrente ha fornito **ai quesiti corrispondenti ai nn. 6 e 53**; di guisa che, essendo stata applicata nei di lei confronti la penalità di punti 0,15 per ogni risposta (asseritamente) errata e non essendo stato attribuito per converso il corretto punteggio di 0,50 per ciascuno dei quesiti stessi, la dott.ssa Librino ha totalizzato il punteggio di 20,8, **anziché il punteggio di 22,1 che le avrebbe consentito l'utile collocazione in graduatoria come "idonea dopo la prova scritta"** e verosimilmente nella graduatoria finale come vincitrice del concorso

Con atto del 28 giugno 2022, trasmesso in pari data a mezzo PEC dagli Avv.ti Calandra e Bonanno, la dott.ssa Librino ha proposto ricorso in opposizione avverso l'esito di "non superamento", individuando con chiarezza e precisione i motivi che hanno condotto a siffatta erroneo punteggio per la prova scritta e chiedendo l'annullamento in autotutela deli quest'ultimo.

La P.A. regionale odierna resistente si è limitata a trasmettere in data 20 luglio 2022 una nota meramente "interlocutoria", alla quale non ha fatto seguito alcuna ulteriore comunicazione (cfr. nota n. 77819 prot. allegata in atti).

Con nota PEC del 29 agosto 2022 (a firma dei medesimi legali di fiducia), la dott.ssa Librino ha sollecitato il riscontro al ricorso in opposizione; anche tale invito non ha trovato ad oggi riscontro.

Avverso la determinazione erronea del punteggio, illegittima per quanto si dirà appresso, si rende pertanto necessario il presente ricorso giurisdizionale che procede per i seguenti motivi in

DIRITTO

Questa difesa ritiene opportuno dedurre i vizi di illegittimità dei provvedimenti impugnati, distinguendoli rispetto a ciascuna "risposta ai quesiti" correttamente fornita da parte della ricorrente e tuttavia illegittimamente considerata "errata" dalla Commissione esaminatrice; più specificamente

I

IN ORDINE AL QUESITO A SCELTA MULTIPLA N. 6

Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del D. Lgs 25 maggio 2017 n. 75 avente ad oggetto l'istituzione del "POLO UNICO PER LE VISITE FISCALI" - Errore di diritto - Eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti e dello sviamento:

Alla luce della normativa richiamata in epigrafe deve considerarsi errata la valutazione della risposta al quesito n. 6 da parte della Commissione esaminatrice; si riporta testualmente il contenuto della domanda a scelta multipla:

“Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore sono effettuate:

- *Da ricercatori scientifici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.*
- *Dai medici dei servizi sanitari indicati dalle Regioni.*
- *Dagli ispettori degli istituti previdenziali e assicurativi competenti.”*

La dott.ssa Librino ha esattamente indicato e contrassegnato come corretta la terza risposta **“Dagli ispettori degli istituti previdenziali e assicurativi competenti”**, ritenuta illegittimamente errata dalla Commissione che ha ritenuto asseritamente esatta la seconda opzione **“Dai medici dei servizi sanitari indicati dalle Regioni”**.

La valutazione della risposta al quesito operata nei confronti della odierna ricorrente si appalesa errata in punto di diritto e va senz'altro annullata alla luce del chiaro inopinabile riscontro normativo scaturente dall'**art. 18 del D. Lgs 25 maggio 2017 n. 75** che, nell'istituire il c.d. **“POLO UNICO PER LE VISITE FISCALI”** ha modificato l'art. 55-*septies* del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 disponendo che: **“Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps”** (se trattasi invece di accertamenti relativi a infortuni o malattie professionali, la competenza è rimasta dell'Inail - v., ad esempio messaggio Inps n. 1399 del 29 marzo 2018, punto 8 allegato in atti).

Nella buona sostanza, poiché le visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore sono effettuate ope legis dai medici degli Istituti previdenziali ed assicurativi (INPS e INAIL) competenti, rimane sotto questo primo aspetto comprovato l'errore di diritto nel quale è incorsa la Commissione esaminatrice, la quale avrebbe dovuto contrassegnare come **“ESATTA”** la risposta fornita dalla odierna ricorrente, con attribuzione del relativo punteggio.

II

IN ORDINE AL QUESITO A SCELTA MULTIPLA N. 53

Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 17 ottobre 1967 n. 977, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) - Errore di diritto - Eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti e dello sviamento:

Anche in questo caso, la valutazione formulata dalla Commissione esaminatrice nei confronti della dott.ssa Librino con riferimento al quesito n. 53 si appalesa manifestamente inficiata dalla sussistenza di un palese errore di diritto.

Si ritiene opportuno riportare qui di seguito il testo integrale della domanda a scelta multipla:

“Ai sensi dell'art. 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore:

- Ai 16 anni compiuti.*
- Ai 15 anni compiuti.*
- Ai 14 anni compiuti.”*

La ricorrente ha **esattamente** contrassegnato la prima risposta, corrispondente *“Ai 16 anni compiuti”*, risposta considerata tuttavia errata, ritenendo la Commissione esaminatrice (asseritamente) esatta la seconda risposta: *“Ai 15 anni compiuti.”*

Siffatta valutazione è priva di giuridico fondamento e dev'essere pertanto annullata.

In *subiecta materia* - fissazione dell'età minima per l'ammissione al lavoro - l'art. 3 della L. 17 ottobre 1967 n. 977 (come sostituito dall'art. 5 del D. Lgs. n. 345/1999) ha affermato il principio che *“l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria”* e, comunque, all'epoca, non poteva essere inferiore ai 15 anni compiuti.

Senonché l'art. 1, comma 622 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha così disposto: *“L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. **L'ETÀ PER L'ACCESSO AL LAVORO È CONSEGUENTEMENTE ELEVATA DA QUINDICI A SEDICI ANNI**”* (sul punto cfr. nota n. 9799 prot. del 20/07/2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, prodotta in atti).

In conclusione, per quello che qui ci occupa, deve incontestabilmente riconoscersi da un lato che ai sensi dell'art. 3 della L. 17 ottobre 1967 n. 977 e successive modificazioni e integrazioni, **l'età minima per l'ammissione al lavoro è di anni 16 compiuti** e, dall'altro lato, che la risposta al quesito fornita dalla dott.ssa Librino è pienamente corretta in punto di diritto.

La verità si è che occorre prendere atto dei **gravi oggettivi limiti** che possono derivare da un sistema “telematizzato” di predisposizione e valutazione “automatica” delle prove selettive scritte (quali

quelle previste nella procedura concorsuale *de qua*), nel quale, in occasione della formulazione delle domande a risposta multipla, “... *l’Amministrazione può avvalersi della consulenza di enti pubblici o privati specializzati nel settore* (leggi FORMEZ PA - nda). **In tal caso, la Commissione esaminatrice provvederà alla verifica e validazione di tali quesiti**” (cfr. art. 7, comma 5 del bando di concorso).

E’ fin troppo evidente che nel caso di specie, la Commissione esaminatrice ha omesso dall’eseguire approfonditamente il controllo “a monte” sulla correttezza di ciascuna delle risposte previste per i n. 60 quesiti a scelta multipla, trascurando soprattutto di validarne la esattezza alla luce delle novità e modifiche legislative; per ciò stesso incorrendo nella dedotta violazione di legge e nell’eccesso di potere che vizia la valutazione finale della prova svolta dalla dott.ssa Librino per manifesta carenza dei presupposti (derivante dall’errore di diritto).

ISTANZA CAUTELARE:

Palese si manifesta la ricorrenza nella specie di entrambi i presupposti di legge previsti per l’adozione della misura cautelare.

Per quanto attiene al *periculum in mora*, va evidenziato il danno che la dott.ssa Librino subirebbe a causa della erronea ed illegittima esclusione dall’elenco dei candidati idonei dopo la prova scritta, non foss’altro che per l’importanza di essere inclusa nell’elenco in questione con decorrenza immediata, partecipando in tal modo alla terza ed ultima fase della procedura (valutazione dei titoli di servizio dell’esperienza professionale), ben potendo conseguire infine un’utile collocazione nella graduatoria finale di merito; tale argomentazione è tanto più valida e fondata ove si consideri che a tutt’oggi l’Amministrazione regionale non ha ancora provveduto ad approvare la detta graduatoria finale.

Non v’è chi non veda come la pronuncia da parte di codesto G.A. sulla esclusione della ricorrente, che dovesse intervenire successivamente alla chiusura di tali ultime fasi della procedura, risulterebbe *inutiliter data* e non assicurerebbe appieno l’effettività della tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della P.A..

Va evidenziato ancora che il posto alla cui copertura aspira la dott.ssa Librino è stato messo a concorso con **assunzione a tempo pieno ed indeterminato**, di guisa che la ricorrente subirebbe un sicuro danno derivante dalla ingiusta privazione della stabilità del lavoro e delle certezze professionali in vista delle quali ha partecipato alla procedura concorsuale *de qua*.

Il ricorso è poi assistito da sicuro *fumus boni juris*, non foss’altro che per i dedotti - e sopra meglio comprovati - **errori di diritto** nei quali è incorsa la P.A. regionale nella predisposizione e correzione delle prove scritte.

Alla luce dei superiori motivi si chiede

**VOGLIA L’ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA - PALERMO**

In via preliminare, sospendere in via cautelare l'esecuzione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e precisamente:

- della valutazione complessiva di 20,8 - **anziché di 22,1** - indebitamente attribuita per errore di diritto dalla Commissione esaminatrice del concorso alla dott.ssa Librino all'esito della prova selettiva scritta del concorso;

- della consequenziale errata (ed illegittima) esclusione della stessa dall'elenco degli idonei dopo la prova scritta per la specifica procedura alla quale ha partecipato la ricorrente (profilo di **Funzionario-Specialista in mercato e servizi per il lavoro - Codice CPI-SML**);

Sempre in via preliminare e cautelare, disporre l'ammissione con riserva della dott.ssa Librino all'elenco dei candidati idonei dopo la prova scritta con attribuzione di un punteggio di 22,1;

Nel merito, annullare i provvedimenti impugnati, con ammissione in via definitiva della ricorrente alle fasi finali della procedura concorsuale.

Con ogni consequenziale statuizione sulle spese e compensi di giudizio.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii., si dichiara che si provvederà al pagamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Palermo, 12 settembre 2022.

Avv. Girolamo Calandra

Avv. Antonella Bonanno

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritta **Avv. Antonella BONANNO**, in qualità di difensore della dott.ssa **LAVINIA LIBRINO**

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, c. 2 CAD che la copia informatica del ricorso che precede è conforme all'originale in mio possesso.

Palermo, 12 settembre 2022. Avv. Antonella Bonanno

RELATA DI NOTIFICA:

Ad istanza come in atti, io sottoscritto A.U.G. della Corte di Appello di Palermo, ho notificato e consegnato copia del suesteso ricorso a:

1) ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA, in persona dell'Assessore regionale *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6, ivi facendone consegna in data 12 settembre 2022 a mani dell'impiegato, sig. Catania;

2) ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE, in

persona del Dirigente Generale *pro tempore*, Dott.ssa Carmen Madonia, domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6, ivi facendone consegna in data 12.09.2022 a mani dell'impiegato, sig. Catania;

3) ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE, SERVIZIO 4 "Reclutamento, trasferimenti e mobilità", Cod. Fisc. 80012000826, in persona del Dirigente del Servizio *pro tempore*, Dott. A. Sirna, domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6, ivi facendone consegna in data 12.09.2022 a mani dell'impiegato, sig. Catania;

4) FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede legale ed amministrativa del FORMEZ PA, in Roma, Viale Marx n. 15, avvalendomi all'uopo del servizio postale, con spedizione della raccomandata r.r. in data 12.09.2022 e consegna effettuata in data 18.09.2022 (avviso di ricevimento prodotto in atti);

5) dott. Angelo GAUDIO, residente in Palermo, Via Leonardo Da Vinci n. 48, ai sensi dell'art. 140 Cod. Proc. Civ., con spedizione della raccomandata a.r. in data 12.09.2022 e ricezione avvenuta in data 16.09.2022 (avviso di ricevimento prodotto in atti).

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA – PALERMO**

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

(nel ricorso portante il n. 1470/2022 Reg. Ric., Sez. II – C.C. 21.10.2022)

della dott.ssa **LAVINIA LIBRINO**, nata a Palermo in data 9 luglio 1991, Cod. Fisc. LBRLVN91L49G273T, quivi residente in Via Praga n. 32, rappresentata e difesa sia unitamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Girolamo Calandra (C.F. CLNGLM42A16273H; PEC girolamocalandra@pecavvpa.it; numero fax 091-586022) e Antonella Bonanno (Cod. Fisc. BNNNNL65P47G273Q - PEC antonellabonanno@pecavvpa.it; numero fax 091-586022) ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Palermo, Piazza V. E. Orlando n. 33, nonché digitalmente presso gli indirizzi di PEC dei suindicati difensori come sopra specificati e tratti da Registri di Giustizia, come da procura in calce, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso principale,

c o n t r o

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA, Cod. Fisc. 80012000826, in persona dell'Assessore regionale *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6;

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE, Cod. Fisc. 80012000826, in persona del Dirigente Generale *pro tempore*, Dott.ssa Carmen Madonia, domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6;

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE, SERVIZIO 4 "Reclutamento, trasferimenti e mobilità", Cod. Fisc. 80012000826, in persona del Dirigente del Servizio *pro tempore*, Dott. A. Sirna, domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6;

e nei confronti di

-FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A., Cod. Fisc. 80048080636, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede legale ed amministrativa del FORMEZ PA, in Roma, Viale Marx n. 15;

- **dott. Angelo GAUDIO**, residente in Palermo, Via Leonardo Da Vinci n. 48, quale soggetto inserito nella graduatoria di merito dei vincitori del concorso pubblico di cui si dirà infra, con punteggio totale di 28,13;

per l'annullamento

1. del D.D.G. n. 3655 del 15 settembre 2022 dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, pubblicato nella medesima data sul sito WEB della P.A. regionale, con il quale da un lato è stata approvata la graduatoria finale di merito del concorso pubblico indetto con D.D.G. n. 5039 del 23.12.2021 per l'assunzione di n. 344 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D, posizione economica D1) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, profilo di **Specialista in mercato e servizi per il lavoro - Codice CPI-SML**), e, dall'altro lato, sono stati dichiarati i vincitori del concorso di cui si tratta (trattasi di n. 131 unità di personale); e ciò nella parte in cui la dott.ssa Librino è stata illegittimamente esclusa dalla valutazione finale dei candidati e conseguenzialmente dalla graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale;
2. dell'avviso pubblicato in data 6 ottobre 2022 relativo alla scelta della sede di servizio da parte dei soggetti dichiarati vincitori del concorso pubblico in questione, da effettuare dal 10 al 17 ottobre 2022;

3. ove occorra, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti sopra indicati.

nonché per il riconoscimento

del buon diritto della ricorrente alla corretta valutazione finale dei titoli di studio, della prova scritta, dell'esperienza professionale e titoli di servizio, con conseguenziale buon diritto della stessa all'utile collocazione nella graduatoria finale del concorso pubblico ed alla declaratoria di vincitrice del concorso di che trattasi.

F A T T O

Con D.D.G. n. 5039 del 23.12.2021, pubblicato per estratto nella GURS – Serie Speciale Concorsi n. 18 del 29.12.2021, l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D, posizione economica D1), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, **di cui n. 344 unità nel profilo di *Funzionario - Specialista in mercato e servizi per il lavoro* (Codice CPI-SML).**

A mente dell'art. 3 del bando, la procedura concorsuale di cui trattasi si è articolata nelle seguenti fasi: **a)** valutazione dei titoli legalmente riconosciuti; **b)** prova selettiva scritta, **c)** valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale.

La dott.ssa Librino ha partecipato alla procedura concorsuale limitatamente al profilo di ***Funzionario - Specialista in mercato e servizi per il lavoro*** (Codice CPI-SML), superando la fase **di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti** che, alla luce della disciplina prevista nell'art. 6 del bando di concorso, è stata distinta per ciascuno dei profili professionali di cui all'art. 1, comma 1, oltre che essere stata finalizzata all'ammissione alla prova selettiva scritta di un numero di candidati (per ciascuno dei diversi profili professionali) pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso; la odierna ricorrente ha dunque sostenuto la prova selettiva scritta, anch'essa distinta per ciascun profilo professionale oggetto della procedura concorsuale (cfr. dell'art. 7 del bando).

Più precisamente e per quello che qui strettamente ci occupa, secondo la disciplina di cui all'art. 7, comma 2, del bando di concorso, la prova è consistita “... nella risoluzione di *sessanta quesiti con risposte a scelta multipla* volti a verificare la conoscenza teorica e pratica della lingua inglese... delle tecnologie informatiche e delle seguenti materie (distinte per profilo):

B) Specialista in mercato e servizi per il lavoro (Codice CPI-SML)

-Diritto del lavoro e della legislazione sociale;

-Legislazione statale e regionale in materia di servizi per il lavoro (...); normativa nazionale regionale relativa all'inserimento lavorativo delle p3rsone con disabilità, con particolare riferimento alla L.68/99;

-diritto amministrativo, con particolare riferimento a (...omissis...);

-normativa comunitaria in materia di fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere sul FSE.

Il bando ha previsto l'attribuzione di punti 0,50 per ogni risposta esatta e la detrazione di 0,15 punti per ogni risposta errata.

La prova stessa ha avuto una durata di 60 minuti e si è svolta **esclusivamente mediante utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali** (art. 7 cit., comma 4); ai sensi dell'art.7, comma 9, anche la correzione degli elaborati da parte delle commissioni è avvenuta "...*utilizzando strumenti digitali*".

All'esito della prova scritta strutturata come sopra esposto, la dott.ssa Librino **ha riportato il punteggio di 20,8, non sufficiente a superare la prova stessa**, per la quale il bando aveva stabilito un punteggio minimo di 21 (art. 7, comma 3).

Più precisamente, sono state ritenute errate le due risposte che l'odierna ricorrente ha fornito **ai quesiti corrispondenti ai nn. 6 e 53**; di guisa che, essendo stata applicata nei di lei confronti la penalità di punti 0,15 per ogni risposta (asseritamente) errata e non essendo stato attribuito per converso il corretto punteggio di 0,50 per ciascuno dei quesiti stessi, la dott.ssa Librino ha totalizzato il punteggio di 20,8, **anziché il punteggio di 22,1 che le avrebbe consentito l'utile collocazione in graduatoria come "idonea dopo la prova scritta"** e verosimilmente nella graduatoria finale come vincitrice del concorso

Con atto del 28 giugno 2022, trasmesso in pari data a mezzo PEC dagli Avv.ti Calandra e Bonanno, la dott.ssa Librino ha proposto ricorso in opposizione avverso l'esito di "non superamento", individuando con chiarezza e precisione i motivi che hanno condotto a siffatta erroneo punteggio per la prova scritta e chiedendo l'annullamento in autotutela deli quest'ultimo.

La P.A. regionale odierna resistente si è limitata a trasmettere in data 20 luglio 2022 una nota meramente "interlocutoria", alla quale non ha fatto seguito alcuna ulteriore comunicazione (cfr. nota n. 77819 prot. allegata in atti).

Con nota PEC del 29 agosto 2022 (a firma dei medesimi legali di fiducia), la dott.ssa Librino ha sollecitato il riscontro al ricorso in opposizione; anche tale invito non ha trovato ad oggi riscontro.

Avverso la erronea valutazione della prova scritta, con correlativa esclusione dall'elenco dei "candidati idonei dopo la prova scritta" che accedevano come tali alle ulteriori fasi della procedura concorsuale in argomento, la dott.ssa Librino ha proposto ricorso innanzi a codesto onorevole TAR, deducendo l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e chiedendo in via preliminare e cautelare l'ammissione con riserva alla procedura stessa.

Senonchè da ultimo, nelle more del deposito e della fissazione dell'udienza camerale, con D.D.G. n. 3655 del 15 settembre 2022, l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, ha approvato la graduatoria di merito del concorso pubblico indetto con D.D.G. n. 5039 del 23.12.2021 **per l'assunzione di n. 344**

unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D, posizione economica D1) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, profilo di **Specialista in mercato e servizi per il lavoro** - Codice CPI-SML).

Il decreto dirigenziale contiene altresì la declaratoria dei vincitori del medesimo concorso, individuati nell'apposito elenco **per complessive n. 131 unità di personale.** (numero di gran lunga inferiore rispetto ai n. 344 posti messi a concorso nel profilo considerato).

La dott.ssa Librino è stata illegittimamente esclusa dapprima dal novero dei candidati idonei dopo la prova scritta finale, poi dalla ulteriore fase di valutazione dei titoli di servizio e delle esperienze professionali e da ultimo è stata indebitamente esclusa dalla graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale.

Peraltro, con avviso pubblicato in data 6 ottobre 2022, i soggetti dichiarati vincitori sono stati invitati alla scelta della sede di servizio, da effettuare dal 10 al 17 ottobre 2022, a pena di decadenza.

Avverso la graduatoria finale del concorso pubblico e la declaratoria dei vincitori, nonché avverso ulteriori provvedimenti connessi e consequenziali, si rende pertanto necessaria la proposizione dei presenti motivi aggiunti per i seguenti motivi in

DIRITTO

I

ILLEGITTIMITA' DERIVATA

E' appena il caso di rilevare che i provvedimenti impugnati in questa sede derivano la loro illegittimità da quelli impugnati *principaliter* (relativi alla erronea valutazione delle prova scritta svolta correttamente dalla dott.ssa Librino).

I vizi di detti provvedimenti, al fine di una immediata contezza, qui di seguito riproposti e trascritti, differenziandoli rispetto a ciascuna "risposta ai quesiti" esattamente fornita da parte della ricorrente e tuttavia illegittimamente considerata "**errata**" **dalla Commissione esaminatrice; più specificamente**

I.1. IN ORDINE AL QUESITO A SCELTA MULTIPLA N. 6

Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del D. Lgs 25 maggio 2017 n. 75 avente ad oggetto l'istituzione del "POLO UNICO PER LE VISITE FISCALI" - Errore di diritto - Eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti e dello sviamento:

Alla luce della normativa richiamata in epigrafe deve considerarsi errata la valutazione della risposta al quesito n. 6 da parte della Commissione esaminatrice; si riporta testualmente il contenuto della domanda a scelta multipla:

"Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla

infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore sono effettuate:

- *Da ricercatori scientifici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.*
- *Dai medici dei servizi sanitari indicati dalle Regioni.*
- *Dagli ispettori degli istituti previdenziali e assicurativi competenti.”*

La dott.ssa Librino ha esattamente indicato e contrassegnato come corretta la terza risposta “***Dagli ispettori degli istituti previdenziali e assicurativi competenti***”, ritenuta illegittimamente errata dalla Commissione che ha ritenuto asseritamente esatta la seconda opzione “***Dai medici dei servizi sanitari indicati dalle Regioni***”.

La valutazione della risposta al quesito operata nei confronti della odierna ricorrente si appalesa errata in punto di diritto e va senz'altro annullata alla luce del chiaro inopinabile riscontro normativo scaturente dall'**art. 18 del D. Lgs 25 maggio 2017 n. 75** che, nell'istituire il c.d. “**POLO UNICO PER LE VISITE FISCALI**” ha modificato l'art. 55-*septies* del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 disponendo che: “**Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps**” (se trattasi invece di accertamenti relativi a infortuni o malattie professionali, la competenza è rimasta dell'Inail - v., ad esempio messaggio Inps n. 1399 del 29 marzo 2018, punto 8 allegato in atti).

Nella buona sostanza, poiché *le visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore sono effettuate ope legis* dai medici degli Istituti previdenziali ed assicurativi (INPS e INAIL) competenti, rimane sotto questo primo aspetto comprovato l'errore di diritto nel quale è incorsa la Commissione esaminatrice, la quale avrebbe dovuto contrassegnare come “ESATTA” la risposta fornita dalla odierna ricorrente, con attribuzione del relativo punteggio.

I.2 IN ORDINE AL QUESITO A SCELTA MULTIPLA N. 53

Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 17 ottobre 1967 n. 977, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) - Errore di diritto - Eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti e dello sviamento:

Anche in questo caso, la valutazione formulata dalla Commissione esaminatrice nei confronti della dott.sa Librino con riferimento al quesito n. 53 si appalesa manifestamente inficiata dalla sussistenza di un palese errore di diritto.

Si ritiene opportuno riportare qui di seguito il testo integrale della domanda a scelta multipla:
“*Ai sensi dell'art. 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore:*

- Ai 16 anni compiuti.*

- Ai 15 anni compiuti.
- Ai 14 anni compiuti.”

La ricorrente ha **esattamente** contrassegnato la prima risposta, corrispondente “Ai 16 anni compiuti”, risposta considerata tuttavia errata, ritenendo la Commissione esaminatrice (asseritamente) esatta la seconda risposta: “Ai 15 anni compiuti.”.

Siffatta valutazione è priva di giuridico fondamento e dev’essere pertanto annullata.

In *subiecta materia* - fissazione dell’età minima per l’ammissione al lavoro - l’art. 3 della L. 17 ottobre 1967 n. 977 (come sostituito dall’art. 5 del D. Lgs. n. 345/1999) ha affermato il principio che “l’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria” e, comunque, all’epoca, non poteva essere inferiore ai 15 anni compiuti.

Senonché l’art. 1, comma 622 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha così disposto: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. **L’ETÀ PER L’ACCESSO AL LAVORO È CONSEGUENTEMENTE ELEVATA DA QUINDICI A SEDICI ANNI**” (sul punto cfr. nota n. 9799 prot. del 20/07/2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, prodotta in atti).

In conclusione, per quello che qui ci occupa, deve incontestabilmente riconoscersi da un lato che ai sensi dell’art. 3 della L. 17 ottobre 1967 n. 977 e successive modificazioni e integrazioni, **l’età minima per l’ammissione al lavoro è di anni 16 compiuti** e, dall’altro lato, che la risposta al quesito fornita dalla dott.ssa Librino è pienamente corretta in punto di diritto.

La verità si è che occorre prendere atto dei **gravi oggettivi limiti** che possono derivare da un sistema “telematizzato” di predisposizione e valutazione “automatica” delle prove selettive scritte (quali quelle previste nella procedura concorsuale *de qua*), nel quale, in occasione della formulazione delle domande a risposta multipla, “... *l’Amministrazione può avvalersi della consulenza di enti pubblici o privati specializzati nel settore* (leggi FORMEZ PA - nda). **In tal caso, la Commissione esaminatrice provvederà alla verifica e validazione di tali quesiti**” (cfr. art. 7, comma 5 del bando di concorso).

La Commissione esaminatrice ha ommesso dall’eseguire approfonditamente il controllo “a monte” sulla correttezza di ciascuna delle risposte previste per i n. 60 quesiti a scelta multipla, trascurando soprattutto di validarne la esattezza alla luce delle novità e modifiche legislative; per ciò stesso incorrendo nella dedotta violazione di legge e nell’eccesso di potere che vizia la valutazione finale della prova svolta dalla dott.ssa Librino per manifesta carenza dei presupposti (derivante dall’errore di diritto).

A tale errata valutazione hanno fatto seguito in ordine di tempo:

- l'illegitima esclusione della dott.ssa Librino dall'elenco dei candidati idonei dopo la prova scritta;

- l'esclusione della ricorrente dalla terza ed ultima fase della procedura, con la di lei esclusione dalla valutazione di eventuali titoli di servizio ed esperienza professionale maturata;

- l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria finale del concorso e dalla declaratoria dei vincitori.

Le considerazioni sopra formulate comprovano la sussistenza di un *modus operandi* difforme dai principi costituzionali di efficienza, buon andamento ed efficacia che dovrebbero connotare l'operato della P.A. specie nei casi in cui, come in sede di procedure concorsuali, tale difformità genera un'evidente ingiusta lesione delle legittime aspettative dei candidati al superamento del concorso.

In conformità al principio di effettività della tutela giurisdizionale delle ragioni e delle aspirazioni della dott.ssa Librino si propone la seguente

ISTANZA CAUTELARE:

Paleso si manifesta la ricorrenza nella specie di entrambi i presupposti di legge previsti per l'adozione della misura cautelare.

Per quanto attiene al *periculum in mora*, va evidenziato il danno che la dott.ssa Librino subisce a causa dell'erronea illegittima esclusione dapprima dall'elenco dei candidati idonei dopo la prova scritta, poi dalla terza fase della procedura (valutazione dei titoli di servizio dell'esperienza professionale) e, da ultimo, dalla graduatoria di merito con declaratoria dei vincitori del concorso.

Non è revocabile in dubbio la rilevanza che assume per l'odierna ricorrente la tempestiva inclusione nell'elenco degli idonei dopo la prova scritta; presupposto indefettibile per il di lei accesso alla terza ed ultima fase della procedura, nonché alla auspicabile utile collocazione nella graduatoria finale di merito. Tale argomentazione è peraltro tanto più valida e condivisibile ove si consideri che, nonostante l'espletamento del concorso in questione, la P.A. è riuscita ad effettuare la copertura di **solì n. 131 posti** (cfr. elenco vincitori) rispetto alle **n. 344 unità di personale** nel profilo di **Funzionario-Specialista in mercato e servizi per il lavoro - Codice CPI-SML**).

Va evidenziato ancora che il posto alla cui copertura aspira la dott.ssa Librino è stato messo a concorso con **assunzione a tempo pieno ed indeterminato**, di guisa che la ricorrente subirebbe un sicuro danno derivante dalla ingiusta privazione della stabilità del lavoro e delle certezze professionali in vista delle quali ha partecipato alla procedura concorsuale *de qua*.

I ricorsi (principale e per motivi aggiunti) sono assistiti da sicuro *fumus boni juris*, non foss'altro che per i dedotti **errori di diritto** nei quali è incorsa la P.A. regionale nella predisposizione e correzione delle prove scritte.

Alla luce dei superiori motivi si chiede

**VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA - PALERMO**

In via preliminare e cautelare, sospendere l'esecuzione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, contestualmente ordinando alla P.A. regionale odierna resistente di provvedere in via interinale:

- all'attribuzione alla prova selettiva scritta svolta dalla dott.ssa Librino del punteggio complessivo di **22,1**, anziché di 20,8 indebitamente attribuito per errore di diritto dalla Commissione esaminatrice del concorso (profilo di **Funzionario-Specialista in mercato e servizi per il lavoro - Codice CPI-SML**);
- alla conseguenziale ammissione con riserva della ricorrente nell'elenco dei "candidati idonei dopo la prova scritta" per la specifica procedura alla quale ha partecipato la ricorrente, con attribuzione di un punteggio di 22,1;
- alla conseguenziale ammissione con riserva della dott.ssa Librino alla terza ed ultima fase della procedura (valutazione dei titoli di servizio dell'esperienza professionale);
- alla ulteriore conseguenziale (auspicabile) ammissione con riserva nella graduatoria di merito e nella declaratoria dei vincitori del concorso di cui trattasi.

Nel merito, annullare i provvedimenti impugnati, con ogni conseguenziale statuizione in ordine agli adempimenti a carico della P.A. odierna resistente idonei ad assicurare un operato conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Con ogni conseguenziale statuizione sulle spese e compensi di giudizio.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii., si dichiara di avere provveduto al pagamento del contributo unificato nella misura di € 650,00 (anziché di € 325,00) in sede di ricorso principale, in tal modo provvedendo al pagamento del contributo anche per i motivi aggiunti (pari ad € 325,00).

Palermo, 10 ottobre 2022.

Avv. Girolamo Calandra

Avv. Antonella Bonanno

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritta **Avv. Antonella BONANNO**, in qualità di difensore della dott.ssa **LAVINIA LIBRINO**

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, c. 2 CAD che la copia informatica del ricorso per motivi aggiunti che precede è conforme all'originale in mio possesso.

Palermo, 10 ottobre 2022.

Avv. Antonella Bonanno

RELATA DI NOTIFICA:

Ad istanza come in atti, io sottoscritto A.U.G. della Corte di Appello di Palermo, ho notificato e consegnato copia del suesteso ricorso a:

1) ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA, in persona dell'Assessore regionale *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6, ivi facendone consegna in data 12.10.2022 a mani dell'impiegato, sig. Messina,

2) ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE, in persona del Dirigente Generale *pro tempore*, Dott.ssa Carmen Madonia, domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6, ivi facendone consegna in data 12.10.2022 a mani dell'impiegato, sig. Messina;

3) ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE, SERVIZIO 4 "Reclutamento, trasferimenti e mobilità", Cod. Fisc. 80012000826, in persona del Dirigente del Servizio *pro tempore*, Dott. A. Sirna, domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6, ivi facendone consegna in data 12.10.2022 a mani dell'impiegato, sig. Messina;

4) FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede legale ed amministrativa del FORMEZ PA, in Roma, Viale Marx n. 15, avvalendomi all'uopo del servizio postale (racc. a.r. dell'11.10.2022 allegata in atti);

5) dott. Angelo GAUDIO, residente in Palermo, Via Leonardo Da Vinci n. 48, ivi facendone consegna in data 17.10.2022 a mani del portiere, sig. Rosolino Previti t.q., ex art. 139 Cod. Proc. Civ.;

quanto al quarto punto (*indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità*): ordinanza n. 702/2022 del 7 dicembre 2022 del TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, che ha autorizzato la notificazione dei motivi aggiunti, del ricorso principale e della stessa ordinanza ai controinteressati non intimati, da effettuare mediante pubblici proclami con pubblicazione degli atti indicati sul sito WEB dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della ordinanza e con deposito della prova delle notificazioni entro il termine di giorni dieci dal loro perfezionamento, pena – in mancanza – l'improcedibilità del ricorso;

quanto al quinto punto (*indicazione nominativa dei controinteressati*):

<i>N. Cognome</i>	<i>Nome</i>
<i>1 Alaimo</i>	<i>Simona</i>
<i>2 Ferro</i>	<i>Teresa</i>
<i>3 Galeano</i>	<i>Domenico</i>
<i>4 Alioto</i>	<i>Tiziana</i>
<i>5 Bevilacqua</i>	<i>Elio</i>
<i>6 Andrini</i>	<i>Michele</i>
<i>7 Sergi</i>	<i>Silvio</i>
<i>8 Serrao</i>	<i>Giovanna</i>
<i>9 Vitiello</i>	<i>Alice</i>
<i>10 La Corte</i>	<i>Enza Maria</i>
<i>11 Tempra</i>	<i>Giancarlo</i>
<i>12 Di Naso</i>	<i>Fabio</i>
<i>13 Lo Iacono</i>	<i>Antonella</i>
<i>14 Lioni</i>	<i>Luca</i>
<i>15 Biondi</i>	<i>Francesca</i>
<i>16 Carta</i>	<i>Silvana</i>
<i>17 Bellina</i>	<i>Alessandra '</i>
<i>18 Mollica</i>	<i>Simona</i>
<i>19 Lo Giudice</i>	<i>Carmelo</i>
<i>20 Perrone</i>	<i>Emanuela</i>
<i>21 Salvo</i>	<i>Emanuela</i>
<i>22 Zambeletti</i>	<i>Marianna</i>
<i>23 Bruno</i>	<i>Gabriele Mauro</i>
<i>24 Ferlante</i>	<i>Paola Maria</i>
<i>25 Labate</i>	<i>Chiara</i>
<i>26 Siino</i>	<i>Antonia Roberta</i>
	<i>Rossella</i>
<i>27 Amato</i>	<i>Natalina</i>
<i>28 Iacono</i>	<i>Gabriele</i>
<i>29 Leanza</i>	<i>Giuseppe</i>
<i>30 Di Noto</i>	<i>Flavia</i>
<i>31 Fucile</i>	<i>Mirko</i>
<i>32 Musmeci</i>	<i>Elena</i>

33	<i>La Fauci</i>	<i>Isabella</i>
34	<i>Baudo</i>	<i>Luana</i>
35	<i>Galvano</i>	<i>Stefano</i>
36	<i>Silvestro</i>	<i>Andrea</i>
37	<i>Santoro</i>	<i>Giuseppe</i>
38	<i>Spata</i>	<i>Pietro</i>
39	<i>Sgarlata</i>	<i>Carla</i>
40	<i>Di Gregorio</i>	<i>Giacomo</i>
41	<i>Aiello</i>	<i>Salvatore Dario</i>
42	<i>Bambara</i>	<i>Luca</i>
43	<i>Russo</i>	<i>Fabrizio</i>
44	<i>Leanza</i>	<i>Ausilia</i>
45	<i>Saltaformaggio</i>	<i>Gianluca</i>
46	<i>Gaudio</i>	<i>Angelo</i>
47	<i>Siracusa</i>	<i>Doriana</i>
48	<i>Recupero</i>	<i>Giuseppe</i>
49	<i>Bonfiglio</i>	<i>Carmen</i>
50	<i>Castellana</i>	<i>Angela Lucia</i>
51	<i>Ruffino</i>	<i>Milena</i>
52	<i>Bellavia</i>	<i>Noemi</i>
53	<i>Tringale</i>	<i>Angela</i>
54	<i>Costa</i>	<i>Michela</i>
55	<i>Pagano</i>	<i>Anna</i>
56	<i>Chiapparrone</i>	<i>Claudia</i>
57	<i>Bertino</i>	<i>Francesca</i>
58	<i>Torrisi</i>	<i>Desirèe</i>
59	<i>Sgarlata</i>	<i>Matteo</i>
60	<i>Vassallo</i>	<i>Alessia</i>
61	<i>Tranchina</i>	<i>Calogero</i>
62	<i>Bologna</i>	<i>Antonio</i>
63	<i>Marino</i>	<i>Ilènia</i>
64	<i>Stabile</i>	<i>Maria</i>
65	<i>Carpanzano</i>	<i>Carlo</i>
66	<i>Scilipoti</i>	<i>Caterina</i>
67	<i>D'Acquisto</i>	<i>Valentina</i>
68	<i>Fazio</i>	<i>Marco</i>
69	<i>Patti</i>	<i>Roberta</i>
70	<i>Vullo</i>	<i>Francesco</i>
71	<i>Gueli</i>	<i>Silvia</i> ¹
72	<i>Leonzio</i>	<i>Marco</i>
73	<i>Abruzzo</i>	<i>Annalisa</i>
74	<i>Carmina</i>	<i>Roberto</i>
75	<i>Rinaudo</i>	<i>Alex</i>
76	<i>Carfì</i>	<i>Alessio</i>
77	<i>Vasile</i>	<i>Daniele</i>
78	<i>Pisano</i>	<i>Eugenio Maria</i>
79	<i>Scalisi</i>	<i>Massimiliano</i>
80	<i>Fiscina</i>	<i>Simona Sidney</i>
81	<i>Sanfilippo</i>	<i>Ylenia</i>
82	<i>Picone</i>	<i>Maria Cristina</i>
83	<i>Forte</i>	<i>Danilo</i>
84	<i>Bellante</i>	<i>Federica</i>
85	<i>Guadagnato</i>	<i>Giorgio</i>
86	<i>Fodale</i>	<i>Tiziana</i>

87 Alfa	Felicia
88 Greco	Chiara Maria
89 Valenti	Vito
90 Zicari	Roberta
91 Torrisi	Francesco
92 Bascetta	Martina
93 Vita	Valeria
94 Costa	Marianna
95 Supporta	Monica
96 Guarnaccia	Silvia Giovanna
97 Spitaleri	Angelo
98 Compilato	Rito
99 Tabone	Luca
100 Barbasso	Calogero
101 Lauricella	Annalisa
102 Ambra	Maria Concetta
103 Sferruzza	Ilaria
104 Ensabella	Claudia
105 Messina	Gaetano
106 Guarneri	Fabiana
107 Fanara	Giuseppe
108 Patanè	Chiara
109 Belfiore	Martina
110 Longo	Claudia
111 Panunzio	Rossella Maria
112 Befana	Alessandra
113 Alerio	Giuliana
114 Ricciardello	Valentina
115 Puccio	Rosalia
116 Vaccaro	Gabriele
117 Petrolo	Giovanni
118 Palazzolo	Ornella
119 Mannella	Cristina
120 Fermo	Jessica
121 Di Misa	Marco
122 Genovese	Rosaria
123 Beibruno	Alessandro
124 Latino	Antonio
125 Papa	Salvatore ,
126 Matranga	Federica
127 Catalano	Alberto
128 Giliberti	Manuela
129 Germana'	Pistone Emilia
130 Signorello	Lucia Maria
131 Gullo	Loredana

Si chiede inoltre, in esecuzione dell'ordinanza sopra indicata, di voler fornire agli scriventi prova della data di avvenuta pubblicazione in modo da poter procedere al successivo deposito

della prova dell'avvenuta notifica presso il TAR Sicilia, Palermo, nel termine perentorio ivi indicato.

Palermo, 12 dicembre 2022.

Avv. Antonella Bonanno

Avv. Girolamo Calandra